



Regione Siciliana



POP. N. 1705/2014



CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

**CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' DEL MEDICO COMPETENTE
TRA IL CEFPAS E L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA**

L'anno 2014, giorno 19 (diciannove) del mese di Novembre, in Caltanissetta presso i locali dell'ASP di Caltanissetta – Via G. Cusmano, 1

TRA

il Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario – di seguito denominato anche *CEFPAS o Centro*, con sede in Via G. Mulè, 1 a Caltanissetta, CF e partita IVA 01427360852, in persona del Legale Rappresentante e Direttore del Centro, individuato quale datore di lavoro ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. 81/08, Dott. Angelo Lomaglio, nato a Caltanissetta il 01/04/1956

E

l'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta – di seguito denominata anche *ASP*, con sede in via G. Cusmano, 1 a Caltanissetta, P.IVA 01825570854 rappresentata dal Direttore Generale e Legale Rappresentante, Dr.ssa Ida Grossi, nata a Voghera (PV) il 23/02/1954


- Vista la nota avanzata da parte del Direttore del CEFPAS, con la quale è richiesta la collaborazione al fine di ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81: nomina Medico Competente;
- Considerata la disponibilità da parte dell'ASP di Caltanissetta ad attuare quanto sopra detto;
- Considerata, altresì, la disponibilità del Dott. Giuseppe Vitellaro, Specialista Ambulatoriale Interno, di Medicina del Lavoro e Medico Competente in atto, in servizio presso l'Asp 2 di Caltanissetta,

si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1 - OGGETTO E DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento dell'incarico di medico competente del CEFPAS, per la sorveglianza sanitaria dei 77 lavoratori dipendenti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs n. 81/2008, che prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori.

L'ASP predetta si impegna, per la durata di anni due, a decorrere dalla sottoscrizione della presente convenzione, attraverso lo specialista ambulatoriale interno di medicina del lavoro e medico competente a tempo indeterminato con l'ASP di Caltanissetta, nella persona del Dr. Giuseppe Vitellaro, nato il giorno 08/01/1954, CF VTLGPP54A08E618D, in possesso di tutti i requisiti



professionali previsti per il medico competente dalla vigente normativa, alla fornitura complessiva di servizi relativi alla sorveglianza sanitaria di cui agli adempimenti prescritti dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

L'incarico comporta lo svolgimento di tutte le attività di medico competente, nonché quelle connesse alla sorveglianza sanitaria, per ogni singolo lavoratore, così come previste dal succitato D.lgs 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i.

Il contenuto della sorveglianza sanitaria oggetto della presente convenzione, comporta a titolo non esaustivo le seguenti prestazioni:

- a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
- b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori e consequenziale giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Gli accertamenti di cui ai precedenti punti a) e b), comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche, mirati al rischio, ritenuti necessari dal "medico competente", i cui oneri si intendono a carico del datore di lavoro nella misura di cui alle tariffe previste dal Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (Del. G.R. n.19/6 del 28.4.1998) e successive revisioni.

ART.2 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA'


Il CEFPAS si impegna a fornire al professionista, tutte le notizie, la documentazione e ogni altra informazione utile all'adempimento dell'incarico.

In particolare, il Centro, per quanto di propria competenza, provvederà a:

- fornire i locali che dovranno essere adibiti ad ambulatorio, salvo quanto previsto dalla presente convenzione riguardo alla possibilità del medico competente di avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che sopporta gli oneri;
- consentire al medico competente l'accesso all'interno delle strutture in cui operano i dipendenti del CEFPAS;
- informare in anticipo i propri dipendenti del calendario delle visite periodiche ed accertamenti sanitari, sul significato e ruolo di questi ultimi;
- informare il professionista sull'organizzazione aziendale, sui processi e sui rischi connessi alla propria attività;
- fornire l'elenco del personale, con le relative mansioni ed aggiornarlo con tempestività;
- stabilire le modalità di adempimento agli obblighi di informazione e formazione che coinvolgeranno il medico competente;
- gestire d'intesa con il professionista, l'organizzazione delle visite mediche preventive e periodiche;
- organizzare, d'intesa con il professionista, l'esecuzione dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro;
- custodire con cura le cartelle sanitarie di rischio;
- consentire, eventualmente e previo raccordo, la consultazione di specialisti.

Il medico competente si obbliga a garantire, ai sensi dell'art. 25 del citato D.Lgs. n. 81/08 le seguenti prestazioni:

collabora con il datore di lavoro anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei



confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione e di esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.

- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 81/08 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati svolgendo l'attività oggetto della presente convenzione nei giorni e nelle ore che saranno concordate con il CEFPAS;
- istituisce e/o aggiorna sotto la propria responsabilità, la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima.
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti per la sicurezza;
- informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art.41 del D.Lgs.81/08 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/08, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, al rappresentante del lavoratore per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi,
- partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

ART. 3 - CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

Il professionista individuato dall'ASP di Caltanissetta, ha dichiarato, con nota allegata alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale, di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla legge, da norme regolamentari, né di avere conflitti d'interessi in corso con il Centro, sollevando fin da ora il CEFPAS da qualsiasi responsabilità in merito.

Con la stessa nota si è impegnato, altresì, a segnalare tempestivamente l'insorgere di cause di incompatibilità o la cessazione delle condizioni sopra attestate.

Qualora si manifestassero cause di incompatibilità, il CEFPAS provvederà all'interruzione del rapporto contrattuale ed al recesso unilaterale dell'incarico con eventuale rivalsa di danni.



ART. 4 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE

La presente convenzione con l'ASP di Caltanissetta si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

1. violazione di disposizioni di legge, regolamento, contratto;
2. inosservanza ripetuta, constatata e contestata delle norme di esecuzione del servizio;
3. mancato adempimento di ciascuna delle parti degli impegni assunti con la presente convenzione.

Le parti hanno, inoltre la facoltà, ai sensi dell'art. 21 sexies L. 7/8/1990 n. 241, di recedere unilateralmente ed incondizionatamente dalla presente convenzione, prima della naturale scadenza e per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero qualora si verificano eventi, fatti o atti non prevedibili al momento della sottoscrizione del presente accordo o qualora siano mutate le condizioni che ne hanno legittimato l'adozione, anche per fatti sopravvenuti.

ART. 5 - CONDIZIONI ECONOMICHE

Il CEFPAS si fa carico della copertura finanziaria relativa all'attuazione del servizio che garantisce l'espletamento degli adempimenti previsti dagli atti normativi su richiamati.

L'ASP 2 garantirà, per tramite dello specialista ambulatoriale interno Dott. Giuseppe Vitellaro, in regime di plus orario per la realizzazione del predetto servizio.

I costi relativi al servizio sono i seguenti:


- N. 100 ore in attività di plus orario ed extra moenia, pari ad € 6.000,00 lorde. In caso di un numero inferiore, le ore saranno calcolate per un ammontare di € 60,00 per ora di attività.
- Costi relativi ai protocolli di accertamenti prescritti dal Medico Competente: saranno computati al termine del servizio e varieranno in rapporto alle mansioni dei singoli dipendenti e saranno calcolati in base all'applicazione del tariffario minimo regionale vigente.

Al 31 dicembre di ogni anno l'ASP di Caltanissetta emetterà la fattura relativa ai costi complessivi del servizio erogato.

I pagamenti saranno effettuati in via posticipata entro 60 gg. dalla presentazione della fattura emessa dall'ASP, unitamente all'attestazione di regolarità della fornitura, resa da un funzionario del Centro. I pagamenti avverranno mediante accredito sul conto di Tesoreria Unica n. IBAN IT68Y010051670000000218700 presso BNL sede di Palermo, intestato alla ASP di Caltanissetta.

Il CEFPAS rimane estraneo alle modalità con le quali l'ASP di Caltanissetta riconoscerà eventuale parte del compenso ricevuto allo specialista convenzionato interno incaricato di svolgere l'attività oggetto della presente convenzione, e pertanto quest'ultimo non potrà esercitare alcuna azione, anche di rivalsa, nei confronti del Centro.

Nel caso dovessero verificarsi contestazioni o irregolarità accertate dall'Ente, il termine di pagamento sarà automaticamente prorogato senza che possa farsi richiesta di interessi di sorta, ovvero non sarà riconosciuto alcun compenso al medico professionista nel caso di inadempimento dell'obbligazione, ovvero sarà riconosciuto un pagamento ridotto in caso di adempimento parziale.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "G. Vitellaro".

salvo in ogni caso la riserva di richiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni subiti dall'Ente.

ART. 6 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

Per effetto della sottoscrizione del presente atto, vengono assunti tutti gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, cui si rinvia espressamente. A tal fine l'ASP è tenuta a comunicare, pena la nullità assoluta del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente bancario sul quale dovranno essere eseguite le transazioni relative al presente contratto.

In caso di mancato assolvimento dei suddetti obblighi, il contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

ART. 7 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento di tutti i dati in ragione dell'esecuzione del servizio dovrà avvenire nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni previste dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Il medico professionista è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto e della riservatezza a proposito di fatti, informazioni, dati, notizie ed altro di cui verrà a conoscenza nello svolgimento dell'incarico.

ART. 8 - FORO COMPETENTE


Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione della contratto, sarà competente il foro di Caltanissetta.

ART. 9 - NORME DI RINVIO



Per tutto quanto in questa sede non espressamente previsto, si fa rinvio alle disposizioni di legge e del Codice Civile vigenti in materia. Il presente accordo potrà essere assoggettato a revisione qualora sopravvengano disposizioni diverse in materia a livello regionale o statale.

Il presente atto si compone di n. 9 articoli e di n. 5 pagine.


Per il CEFPAS il Direttore del Centro, Dott. Angelo Lomaglio



Per l'ASP di Caltanissetta il Direttore Generale, D.ssa Ida Grossi



Per il CEFPAS il Direttore del Centro, Dott. Angelo Lomaglio



Per l'ASP di Caltanissetta il Direttore Generale, D.ssa Ida Grossi

